



26022/08

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLII - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

- REVOCAZIONE -

R.G.N. 24588/2007

Cron. 26022

Rep.

Ud. 14/10/2008

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -
- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione -
- Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
- Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24588-2007 proposto da:

LIVIO BERNOT, elettivamente domiciliato in ROMA, V. FULCIERI PAULUCCI DE' CALBOLI 60, presso lo studio dell'avvocato TOMA ROBERTA, rappresentato e difeso dall'avvocato PALERMO CARLO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE,  
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

- *intimati* -

per revocazione della sentenza n. 16802/2007 della CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/07/2007;

udito l'avvocato Carlo PALERMO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 14/10/2008 dal Consigliere Dott. ULPIANO  
MORCAVALLO.

La Corte

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione:

“1. Con sentenza 30 luglio 2007, n. 16802 la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiarava inammissibili, dopo averli riuniti, i ricorsi nn. 5198/07, 1586/07 e 9568/07, con cui l'avvocato Livio Bernot aveva, rispettivamente:

a) impugnato la decisione del Consiglio Nazionale Forense del 25 marzo 2006, con cui era stato respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste che gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi (in relazione a capi di incolpazione conseguenti ad esposti dei suoi clienti coniugi Di Rosa e Micchittu e del presidente del Tribunale di Gorizia), nonché tre ordinanze emesse nel corso del dibattimento nell'udienza del 25 marzo 2006 (concernenti il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il rigetto della richiesta di celebrazione a porte chiuse, il rigetto di istanze di ricusazione dei componenti del Consiglio Nazionale Forense) e la comunicazione - *ex art. 46 legge professionale* - del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste che aveva determinato la decorrenza della sospensione dal 16 gennaio 2007;

b) proposto “regolamento di competenza, di giurisdizione e conflitto di attribuzione con sospensione del processo esecutivo” contro la mancata

4

pronuncia, da parte del Consiglio Nazionale Forense, in ordine a incidenti di esecuzione da lui sollevati in riferimento alla competenza del medesimo C.N.F., ovvero del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per l'esecuzione del provvedimento;

c) proposto nuovo ricorso per la cassazione della richiamata decisione del Consiglio Nazionale Forense del 25 marzo 2006.

2. In particolare, con riferimento ai primi due ricorsi, la Corte – condividendo l'indicazione contenuta nella relazione *ex art. 380-bis c.p.c.* redatta in previsione dell'originaria destinazione dei ricorsi alla trattazione con il rito camerale – osservava che i vizi di motivazione esposti si risolvevano, esclusivamente, nella pretesa di ottenere un riesame del merito delle questioni, palesemente inammissibile in sede di legittimità, sicchè restava anche precluso l'esame della ulteriore questione, sollevata dal ricorrente, della nullità della notifica della decisione impugnata, siccome effettuata a richiesta del C.N.F. e non della parte; quanto, invece, al terzo ricorso, esso era stato notificato oltre la scadenza del termine di trenta giorni – previsto dall'art. 56 legge professionale – decorrente, ai sensi dell'art. 326, secondo comma, c.p.c., dalla notifica del primo ricorso (n. 5198/07).

3. Propone ricorso per la revocazione di detta sentenza il Bernot sostenendo:



a) che la statuizione di inammissibilità “per tardività” del ricorso n. 5198/07– così come esplicitata nel dispositivo – è inficiata dall’errata percezione della data di notifica del provvedimento impugnato;

b) che, anche nel ritenere inammissibili il predetto ricorso n. 5198/07 e quello n. 1586/07 ai sensi dell’art. 366-*bis* c.p.c., la Corte è incorsa in un errore di fatto, per non avere considerato circostanze obiettivamente risultanti dagli atti e che, comunque, devono considerarsi rilevabili d’ufficio a prescindere dalla osservanza delle indicazioni di cui all’art. 366 *bis* cit. (salvo, in caso contrario, rimettere la questione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia per evidente contrasto con i principi costituzionali e comunitari in materia di garanzia del diritto di difesa e di equità del processo);

c) che la statuizione di inammissibilità del ricorso n. 9568/07 è anch’essa fondata su un’erronea percezione degli atti, avendo la Corte applicato l’art. 326, secondo comma, c.p.c. sul presupposto che la controversia riguardasse cause scindibili e ordinarie, mentre, in realtà, nel procedimento disciplinare per responsabilità professionale dell’avvocato - caratterizzato dalla necessaria partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, rispetto al quale all’incolpato devono riconoscersi le medesime garanzie processuali - tale meccanismo non può operare, dovendosi invece applicare la regola generale della proponibilità di ulteriori impugnazioni finchè la prima non sia dichiarata improcedibile (e dovendosi, altrimenti,

dubitare della legittimità costituzionale della relativa disciplina e della sua conformità ai principi comunitari);

d) che anche nella decisione sul ricorso n. 1586/07 la Corte è incorsa in errore di fatto, per avere riunito tale ricorso agli altri due in base alla falsa percezione dell'unicità del provvedimento impugnato (mentre, in realtà, il ricorso riguardava la omessa decisione da parte del C.N.F. su incidente di esecuzione, in relazione alla competenza ad eseguire il provvedimento del C.N.F., e, quindi, non la decisione impugnata con gli altri due ricorsi) e, inoltre, per avere affermato l'inesistenza del quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., non avvedendosi che nella parte conclusiva dell'atto tale quesito era chiaramente enunciato.

4. Sulla premessa dei denunciati vizi revocatori il ricorrente formula, altresì, le censure già proposte con i predetti ricorsi dichiarati inammissibili, riproducendone il contenuto ai fini della eventuale fase rescissoria e domandando in via preliminare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare.

5. Essendo la sentenza impugnata pubblicata il 30 luglio 2007, il ricorso è soggetto al nuovo regime processuale introdotto dal d. lgs. n. 40 del 2006, per cui occorre preliminarmente verificare l'assolvimento dell'onere di specifica indicazione dei motivi di revocazione secondo i criteri fissati da questa Corte con riferimento alla revocazione per errore di fatto (cfr. Cass. n. 4640 del 2007; nn. 5075 e 5076 del 2008). Al riguardo, tale onere appare

adempito dal ricorrente Bernot, il quale ha precisato su quali punti della decisione impugnata egli richiede una diversa decisione, in particolare indicando specificamente, nei termini sopra sintetizzati, le circostanze che si assume avere costituito oggetto di errore revocatorio.

6. Così specificamente individuate, tuttavia, le questioni dedotte non sembrano configurare in alcun caso un errore di fatto, il quale - per quanto principalmente interessa nella specie, cioè con riguardo alla valutazione operata nella sentenza impugnata circa la ammissibilità dei ricorsi - presuppone che la valutazione del giudice sia inficiata da una percezione inesatta della situazione processuale, risultante in modo incontrovertibile, sì che la valutazione (<inammissibilità del ricorso>) sia fondata sulla supposta inesistenza di un fatto, positivamente acquisito nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale (<ammissibilità>), sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio (cfr. Cass. n. 5075 del 2008, cit.). Tale presupposto appare carente nel caso in esame, atteso che, da una parte, la inammissibilità del ricorso n. 5198/07 è conseguita alla valutazione dei motivi di impugnazione, considerati attinenti soltanto al merito delle questioni e, pertanto, non ammissibili in sede di legittimità, restando influente, sotto il profilo che qui interessa, che il dispositivo della medesima sentenza indichi una inammissibilità del predetto ricorso “per



tardività” (il relativo errore materiale essendo emendabile mediante la distinta procedura della correzione, ai sensi dell’art. 391 *bis*, primo comma, c.p.c.); e, d’altronde, la deduzione del ricorrente riguardo ad un’applicazione, asseritamente formalistica, dell’art. 366-*bis* c.p.c., in relazione alla declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso, nonché di quello n. 1586/07, per mancanza dei quesiti, rivela come siffatta declaratoria avesse a presupposto una specifica valutazione di diritto, connessa all’applicazione di una norma processuale, la cui eventuale erroneità – sia pure per il mancato rilievo di dubbi di incostituzionalità ovvero di non conformità a norme comunitarie – non sarebbe certamente censurabile con il ricorso per revocazione. Con riguardo al ricorso n. 1586/07, in particolare, lo specifico esame, compiuto nella sentenza impugnata, del contenuto e delle modalità di formulazione dei motivi, con la conseguente considerazione della mancanza di quesiti di diritto e dell’inosservanza delle prescrizioni dell’art. 366 *bis* c.p.c., esclude di per sé l’errore di fatto – denunciato dal ricorrente in relazione alla sussistenza, in realtà, dei quesiti - trattandosi di questione che ha costituito oggetto di valutazione del giudice di legittimità; inoltre, deve anche escludersi che la riunione agli altri ricorsi “perché proposti avverso i medesimi provvedimenti” sia conseguita ad un errore percettivo, dato che nella medesima decisione i provvedimenti impugnati sono stati specificamente descritti nei rispettivi contenuti, sì che – anche a prescindere dalla non

decisività di un eventuale errore - la riunione dei ricorsi non ha presupposto l'unicità della decisione del C.N.F. oggetto di impugnazione. Infine, quanto alla inammissibilità del ricorso n. 9568/07, essa è specificamente derivata, secondo il giudizio della Corte, dalla scadenza del termine breve per impugnare, decorrente dalla notifica del primo ricorso n. 5198/07, e tale presupposto rivela la non ammissibilità, in questa sede, delle censure riguardanti l'applicazione - asseritamente erronea - della disciplina processuale (nella specie, art. 326, secondo comma, c.p.c.), nonché l'eventuale non conformità di questa a principi costituzionali o comunitari, poiché anche in tal caso a fondamento di tali censure non è dedotto un errore di fatto, ma un supposto errore di giudizio della Corte.

7. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 391 *bis*, quarto comma, c.p.c., con il conseguente assorbimento dell'istanza sospensiva.”;

ritenuto che il Collegio condivide e ribadisce tali considerazioni, osservando, ulteriormente, che le deduzioni difensive svolte nell'interesse del ricorrente nella memoria scritta depositata ai sensi dell'art. 380-*bis*, terzo comma, c.p.c., nonché in sede di audizione nell'adunanza in camera di consiglio, in quanto riferite ad errori di procedimento e di valutazione del fatto controverso asseritamene commessi nella decisione impugnata per

revocazione, confermano l'assenza dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso ai sensi degli art. 391-*bis* e 395, n. 4), c.p.c.;


considerato che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza doversi provvedere sulle spese del giudizio in assenza di difese delle parti intime;

P.Q.M.


La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008

Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria  
30 OTT. 2008



oggi, .....  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

